

BGer 5A_562/2024 vom 16. Dezember 2024

Bundesgericht, 2024-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_562_2024

FR: TF 5A_562/2024 du 16 décembre 2024

IT: TF 5A_562/2024 del 16 dicembre 2024

Erwägungen

E. 1

Occorre in primo luogo evadere l'istanza di sospensione del procedimento ricorsuale presentata dalla madre della ricorrente. Secondo l' art. 6 cpv. 1 PC (applicabile su rinvio dell' art. 71 LTF), il Tribunale federale può disporre che il processo sia sospeso per ragioni di opportunità, in particolar modo quando si deve risolvere un'altra contestazione la cui definizione può influire sulla decisione della causa. Nella presente fattispecie, come si vedrà più avanti, il ricorso della minore va dichiarato irricevibile a prescindere dalla sua capacità o meno di discernimento. L'introduzione di una denuncia penale contro il medico che avrebbe certificato una tale capacità non influisce pertanto sul presente giudizio. L'istanza va respinta.

E. 2

Giova poi puntualizzare che anche il padre si è aggravato al Tribunale federale contro la sentenza 25 luglio 2024 del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_559/2024 pronunciata in data odierna).

E. 3

Con riferimento invece al gravame qui all'esame, va osservato che contro la decisione impugnata - emanata in una causa in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF ; non si tratta infatti di misure di protezione in senso stretto giusta l'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF; v. sentenza 5A_401/2021 del 3 marzo 2022 consid. 1) di natura non pecuniaria - è in linea di principio aperta la via del ricorso in materia civile, ciò che rende il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato dalla ricorrente di primo acchito irricevibile (art. 113 LTF).

E. 4

Secondo l' art. 76 cpv. 1 LTF , ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b). Nella misura in cui non siano immediatamente ravvisabili, spetta alla parte ricorrente dimostrare che i presupposti per riconoscere la sua legittimazione ricorsuale siano adempiuti (DTF 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4).

In concreto, la ricorrente afferma di essere " stata privata della possibilità di usufruire della custodia alternata di entrambi i genitori contro la sua volontà " e di avere quindi " un interesse concreto e diretto nella lite ". Ella ammette di non aver " partecipato in prima persona al contenzioso ", ma sostiene che " per suo conto, apparentemente, è stata chiamata a prendere posizione [...] la curatrice E. _____ ".

Ha partecipato al procedimento anteriore ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. a

prima parte LTF colui che ha presentato delle conclusioni (sentenze 5A_668/2022 del 16 marzo 2023 consid. 1.2.1; 5A_796/2019 del 18 marzo 2020 consid. 4.1). Nella presente fattispecie, soltanto i genitori e la curatrice educativa nominata in favore della figlia hanno introdotto delle proposte di giudizio dinanzi alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Contrariamente a quanto pare affermare la ricorrente, ella non può valersi delle conclusioni della curatrice educativa (peraltro tendenti alla reiezione del reclamo del padre) : dalla sentenza impugnata non risulta infatti che tra i compiti della curatrice figurasse anche quello di rappresentare la minore nella presente causa (v. art. 314a bis CC) e la ricorrente in ogni caso non lo pretende. Alla minore difetta così il requisito della partecipazione al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (v. sentenze 5A_1049/2020 del 28 maggio 2021 consid. 1.2.1 a contrario; 5A_939/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 1.2.2).

Nemmeno il requisito dell'art. 76 cpv. 1 lett. a

seconda parte LTF è in concreto soddisfatto: la ricorrente non lamenta infatti di essere stata privata della possibilità di partecipare al procedimento cantonale (v. sentenza 5A_939/2012 citata consid. 1.2.2). Ella, segnatamente, non rimprovera all'autorità inferiore la mancata nomina di un curatore di rappresentanza in suo favore (sia peraltro precisato che, in assenza di una base legale nella LTF, il Tribunale federale non può designare esso stesso un tale curatore; v. sentenze 5A_178/2024 del 20 agosto 2024 [destinata alla pubblicazione] consid. 1.2; 5A_103/2018 e 5A_111/2018 del 6 novembre 2018 consid. 1.4).

Alla luce di tali circostanze, occorre concludere che la ricorrente non abbia saputo dimostrare di essere legittimata a ricorrere al Tribunale federale. Ciò rende superfluo esaminare se la minore, di 11 anni, abbia la capacità di discernimento per procedere in modo autonomo (art. 19c cpv. 1 CC ; v. sentenze 5A_91/2023 del 6 aprile 2023 consid. 6.3; 5A_123/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 1.1; 5A_796/2019 citata consid. 2.1) e se il suo patrocinatore abbia agito in modo indipendente, segnatamente da eventuali direttive da parte del padre (come sembrerebbe talvolta emergere da alcuni passaggi del ricorso: "il patrocinatore del padre ha inviato, a richiesta dello scrivente legale, il 19.08.24 la documentazione essenziale per la stesura del presente ricorso. Gli ha inoltre messo a disposizione per orientamento il suo ricorso di data 29.08.24"; "si è avuto modo di prendere già visione del ricorso del padre, le cui conclusioni e motivazioni [...] sono condivisibili"; "la Camera di protezione ha emanato la propria decisione senza considerare pienamente i diritti costituzionali della minore e del padre"). Ne segue che anche il ricorso in materia civile va dichiarato inammissibile.

E. 5

Considerate le particolarità del caso concreto, si può in via eccezionale prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda parte LTF). Nella misura in cui la richiesta della minore di essere "esentata dal pagamento degli anticipi e delle tasse di giustizia" costituisca un'istanza di assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF), essa diventa pertanto priva di oggetto.

Non si giustifica assegnare spese ripetibili, le parti opponenti non sono infatti state invitate a determinarsi (né sul ricorso né sull'istanza di effetto sospensivo) e non sono pertanto incorse in spese per la procedura dinanzi al Tribunale federale. La richiesta di B. _____ di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF) risulta così priva di

oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.